

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RG n. xxxx/2020,

tra

DEBITRICE

OPPONENTE

e

CREDITORE

Nonché

AGGIUDICATARIO

OPPOSTI

AVENTE AD OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.

CONCLUSIONI

Come da verbali e atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 4.11.2020, rubricato come “opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.”, la sig.ra **DEBITRICE** introduceva la fase di merito dell’opposizione proposta avverso il decreto di trasferimento emesso in data 5.3.2020 e/o l’ordinanza del 3.10.2020 (per la sola parte in cui si rigetta l’istanza di sospensione e/o revoca del trasferimento del bene pignorato), deducendo, in linea di premessa:

- che pende presso l’intestato Tribunale la procedura n. omissis/2016, assegnata al G.E., dott.ssa Margherita Lojodice;
- che il credito azionato si basava su 43 cambiali ipotecarie;
- che la odierna opponente ha sporto denuncia avverso il creditore per il reato di usura;
- che, instauratosi il procedimento penale, il G.I.P. disponeva il sequestro delle cambiali che del bene oggetto del procedimento;
- che veniva formulata al G.E. istanza di sospensione e/o revoca del bene pignorato;
- che tale istanza veniva rigettata e veniva assegnato il termine per la introduzione del merito.

2. Dichiarata inammissibile la domanda cautelare (in quanto diretta all’esercizio di un potere non spettante al Giudice del merito) – provvedimento confermato a fronte della reiterazione di tale istanza – la causa veniva rinviata per la p.c. e trattenuta in decisione; al riguardo appare opportuno precisare che le statuizioni “cautelari” contenute nell’ordinanza resa dal G.E. nella fase sommaria dell’opposizione potevano essere impugnate con il reclamo al Collegio e non possono essere (in quanto tali) oggetto di rivisitazione nella presente fase di merito, stante la natura “bifasica” (ma sostanzialmente unitaria) delle opposizioni esecutive (natura da ultimo riaffermata, in termini perspicui, da Cass. 11.10.2018, n. 25170).

3. Le controparti (creditore ed aggiudicatario) sono rimaste contumaci.

4. L’opposizione è infondata per le ragioni che si vanno a dire.

5. Per come è impostata la difesa dell’opponente (quanto ad oggetto della domanda e motivi posti a relativo fondamento) si intende contestare il decreto di trasferimento (già emesso in favore di un soggetto terzo) sulla scorta della pretesa “inesistenza” del credito, quale deriverebbe – deve ritenersi – dall’eventuale condanna in sede penale del creditore; non si pongono questioni relative alla “opponibilità” del sequestro del bene subastato alla procedura, né vi sono in atti elementi utili (o meno) in tal senso.

6. Nei limiti della domanda posta, quindi, l’opposizione è – come detto – da rigettare.

7. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (28.11.2012, n. 21110) ha affermato il principio per cui “*il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo*”.

Tale principio è stato più volte ribadito, da ultimo, sempre a Sezioni Unite, nel recente passato. Secondo Cass. S.U. 14.12.2020, n. 28387, “*al principio di necessaria effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale è quello della tutela dell'affidamento nella correttezza e regolarità degli atti in cui essa si estrinseca, tutela che, nel processo esecutivo per espropriazione, istituzionalmente rivolto a soggetti estranei alle parti in contesa quali indispensabili concorrenti alla liquidazione del bene e quindi alla realizzazione del fine suo proprio, si estrinseca nell'apprestamento di un sistema che privilegia la stabilità in loro favore degli atti di un processo che appaia avere seguito le regole sue proprie, esentandoli, escluso l'ovvio caso della collusione o della mala fede, dalle negative conseguenze delle carenze del processo, perfino in evenienze gravissime*”

Peraltro, anche con specifico riferimento alla materia delle interferenze tra procedimenti penali ed espropriativi concernenti il medesimo bene, la S.C. ha avuto modo di specificare che “una delle componenti che concorre in modo significativo all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria sarà tanto più ‘appetibile’, quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell'aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all'asta e determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo. Sebbene l'aggiudicatario non vanti sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto un'aspettativa, questa non è di mero fatto, bensì di diritto.

Infatti, in capo all'aggiudicatario deve essere ravvisato un affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria, come si ricava dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. e dalla L. Fall., art. 18 (v. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256).

Persino dopo l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, l'aggiudicatario ha diritto al decreto di trasferimento.

Per tali ragioni questa Corte ha ravvisato in capo all'aggiudicatario uno speciale ius ad rem (condizionato al versamento del prezzo), rispetto al quale è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato (Sez. 3, Sentenza n. 14765 del 30/06/2014, Rv. 631577).

Il *favor legis* di cui gode l'aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell'interesse generale - di matrice pubblicistica - alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (...)” [Cass. 8.2.2019, n. 3709].

8. Dai suesposti principi appare chiaro: a) che l'eventuale venir meno del credito (che dovrebbe peraltro riguardare lo stesso nella sua interezza e non quanto agli interessi pattuiti) non può andare in pregiudizio dell'aggiudicatario del bene; b) che tale principio va confermato anche ove si faccia questione della eventuale “prevalenza” della misura penale di carattere reale sul procedimento espropriativo (questione che, peraltro, vedrebbe contrapposti lo Stato ed il terzo e, quindi, non certo i debitori).

9. Stante la indefensio dell'opposto va dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. omissis, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. omissis, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1. RIGETTA l'opposizione;
2. DICHIARA che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Aversa, il 15.7.2022 il 15.7.2022

Il Giudice
dott. Alessandro Auletta

EX PARTE